



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo
C.A.P. 24050 Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 03-09-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di settembre alle ore 20:40 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Epis Ermenegildo	Sindaco	P
Rota Diego	Vice Sindaco	P
Giangregorio Lorenza	Consigliere	P
Pellegrini Michele	Consigliere	P
Santini Giampietro	Consigliere	P
Pavone Francesco	Consigliere	P
Bani Michela	Consigliere	P
Bentoglio Rosangela	Consigliere	P
Bentoglio Manuel	Consigliere	P
Rampino Jlenia	Consigliere	P
Esposti Edvin	Consigliere	P
Stefanello Angelo	Consigliere	P
Ridolfi Marzia	Consigliere	P
TOTALE PRESENTI		13
TOTALE ASSENTI		0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **CULASSO ADRIANO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Epis Ermenegildo – Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Il Sindaco Epis Ermenegildo presenta la seguente relazione:

“OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

L'art. 1, comma 639, della legge 147 del 2013 ha istituito la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), che si distingue in tre componenti:

- l'I.M.U. (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- la TASI (tassa servizi indivisibili) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- la TARI (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

I regolamenti della TARI e dell'IMU sono già stati approvati in altre sedute. Ora il Consiglio comunale viene chiamato ad approvare il regolamento della TASI.

La bozza del regolamento della TASI che è stato predisposto dall'Ufficio Tributi con la condivisione della Giunta, è stato consegnato ai Consiglieri in sede di convocazione del Consiglio.

Verrà adottato dal Consiglio Comunale nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lsg. 446 del 1997. Consta di 17 articoli e deve individuare i **servizi indivisibili**, che sono elencati nell'**art. 3**.

Il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione di immobili di qualsiasi titolo, compresa l'abitazione principale ed è calcolata sul valore dell'immobile con gli stessi criteri dell'IMU.

In caso di affitto dell'immobile, la tassa è dovuta nella misura dal 70 al 90 per cento dal proprietario e dal 10 al 30 per cento dal detentore (inquilino).

Si è optato per la misura del 70% a carico del proprietario e del 30% a carico dell'inquilino, in quanto riteniamo che i servizi debbano essere pagati da tutti, sia perché il proprietario deve già pagare anche l'IMU.

L'aliquota base è del 1 per mille e non può essere superiore per l'anno 2014 al 2,5 per mille. Solo per l'anno 2014 può essere elevata di un ulteriore 0,8 per mille per un massimo quindi del 3,3 per mille, però in questo si devono prevedere, per l'abitazione principale e gli immobili ad esse equiparati, detrazioni di pari importi. Abbiamo scelto di non applicare detrazioni, in quanto essendo la norma applicabile solo per l'anno 2014, avremmo creato ulteriori disagi ai contribuenti già confusi in questi ultimi anni dalle continue modifiche delle imposte e tasse, che dovrebbero essere modificate nuovamente nel 2015 venendo meno il presupposto (istituto) delle detrazioni/agevolazioni.

L'**art. 9** prevede l'esclusione dalla TASI dei terreni agricoli dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli e degli immobili posseduti dagli enti pubblici (Stato, regioni, provincie, comuni, comunità montane, ecc. , e quelli indicati dall'art. 7 del D. Lgs. 504 del 1992 : luoghi di culto, sedi sindacato ecc.).

Per le dichiarazioni si utilizzano quelle già prodotte per l'IMU (**Art. 10**).

Il pagamento (**art. 11**) viene effettuato in due rate la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre, Solo per l'anno 2014 la prima deve essere effettuata entro il 16 ottobre.

Non vengono pagati né rimborsati importi inferiori ad € 5,00 (**Art. 12**).

Per gli accertamenti, sanzioni ed interessi si applica in via generale la normativa stabilita dall'art. 1 – commi da 161 a 170 - della Legge 296/2006.”

Il Consigliere Esposti Edvin ritiene opportuno introdurre detrazioni per favorire gli interventi edilizi di ristrutturazione nel Centro Storico e per favorire nuove attività commerciali. Chiede inoltre quali siano le esenzioni, se ci sono possibilità di rateizzazione ed il livello di accertamenti per l'I.M.U.

Il Sindaco Epis Ermenegildo in risposta precisa che le esenzioni sono quelle previste per legge che nel nostro territorio riguardano i beni ecclesiastici e i beni dei coltivatori diretti. Il Comune applica obbligatoriamente la legge e predispone il modello F24 che per quest'anno verrà consegnato ai cittadini che si presenteranno in Comune. Da quest'anno c'è la novità che riguarda anche il pagamento da parte degli affittuari e quindi i proprietari dovranno presentarsi e comunicare tempestivamente i dati relativi. Il livello degli accertamenti è limitato perché in questi anni si è dovuto continuamente utilizzare il tempo per l'applicazione delle continue modifiche normative. Precisa infine che il confronto con i cittadini è sempre stato ed è continuo e produttivo.

Il Vice Sindaco Rota Diego precisa, inoltre, che il cittadino può comunque rivolgersi oltre agli uffici comunali, ai CAF, ai Sindacati ed ai Commercialisti.

La Consigliere Rampino Jlenia chiede come vengano pubblicizzate le informazioni relative ai tributi. Chiede inoltre una risposta in merito alle richieste di riduzioni del Consigliere Esposti Edvin.

Il Sindaco Epis Ermenegildo, in risposta, precisa che le informazioni vengono poste nelle varie bacheche, sul sito comunale, ma assicura che la cittadinanza è ben al corrente della situazione. In merito alle richieste di riduzione precisa che bisognerebbe trovare le somme compensative.

Il Consigliere Stafanello Angelo chiede un chiarimento alla Consigliere Rampino Jlenia del perché della richiesta relativa solo alle costruzioni del Centro Storico.

La Consigliere Rampino Jlenia precisa che vuole essere proprio un incentivo per non far svuotare il Centro Storico.

Il Consigliere Pavone Francesco ritiene che, essendo la TASI una tassa sui servizi, debba essere pagata da tutti i cittadini in modo uguale anche per quelli che abitano nel Centro Storico. Ritiene invece che sia più utile ridurre gli oneri urbanizzativi relativamente agli interventi edilizio-urbanistico nel Centro Storico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali.

PRESO ATTO che con delibera n. 10 del 21/05/2014 si è provveduto ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova normativa e con delibera C.C. n.11 del 21/05/2014 si è provveduto ad approvare il regolamento TARI.

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI.

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC.

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTA la bozza di regolamento comunale IMU, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il D.M. del 18/07/2014 pubblicato sulla G.U. del 23/07/2014 il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30/09/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma – del D. Lgs. 18/08/2000.

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto del Comune di Grassobbio, Dott.ssa Maria Grazia Zanni prot. n. 0010340 del 25/08/2014, come introdotto dall'art.3 comma 2-bis del D.L. 174/2012 che ha modificato l'art. 239 comma 1 lett. B del D.Lgs. 267/2000.

VISTA l'attestazione di conformità espressa ai sensi dell'art. 97 - 2° comma – del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed ai sensi dell'art. 13 T.U. Regolamento sull'autonomia Organizzativa.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti unanimi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

1. Di approvare il “Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI)” come da bozza allegata alla presente delibera, che consta di 17 articoli, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Di dare atto che il presente deliberato è conforme alle disposizioni di vigente Statuto Comunale.

Il Sindaco Epis Ermenegildo propone di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco Epis Ermenegildo.

Con voti unanimi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



Comune di Grassobbio

Provincia di Bergamo

Cap. 24050 – Via A. VEPUCCI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA

T.A.S.I

Tassa Sui Servizi Indivisibili

INDICE
TITOLO I
Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Soggetto attivo
- Art. 3 Servizi indivisibili

TITOLO II
Presupposto e soggetti passivi

- Art. 4 Presupposto dell'imposta
- Art. 5 Soggetti passivi

TITOLO III
Determinazione dell'imposta

- Art. 6 Base imponibile
- Art. 7 Determinazione delle aliquote
- Art. 8 Detrazione per abitazione principale
- Art. 9 Esclusioni ed esenzioni

TITOLO IV
Dichiarazioni, accertamento e riscossione

- Art. 10 Dichiarazioni
- Art. 11 Versamenti
- Art. 12 Somme di modesto ammontare
- Art. 13 Funzionario responsabile del tributo
- Art. 14 Accertamento
- Art. 15 Rimborsi
- Art. 16 Interessi
- Art. 17 Entrata in vigore

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art.3 - Servizi indivisibili

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della TASI sono i seguenti:

01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI E' LA SEGUENTE:

1. Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
2. Segreteria generale, personale e organizzazione
3. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
4. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
6. Ufficio tecnico
7. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
8. Altri servizi generali

03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI E' LA SEGUENTE:

1. Polizia municipale

05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI E' LA SEGUENTE:

1. Biblioteche, musei e pinacoteche
2. Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI E' LA SEGUENTE:

1. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
2. Illuminazione pubblica e servizi connessi

09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI E' LA SEGUENTE:

3. Servizi di protezione civile
6. Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

2. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma

1, prendendo i dati dall'ultimo rendiconto approvato e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

TITOLO II

Presupposto e soggetti passivi

Art. 4 Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 5 Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del **30 per cento** (scelta tra il 10 e 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.7 La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

TITOLO III

Determinazione dell'imposta

Art. 6 Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

Art. 7 Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:

- a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- c) per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti al punto b) e c) primo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 8 Detrazione per abitazione principale

1. Con la deliberazione di cui all'art. 7 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 9 Esclusioni ed esenzioni

1. Sono esclusi dalla TASI i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole.

2. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

TITOLO IV

Dichiarazioni, accertamento e riscossione

Art. 10 Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 11 Versamenti

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune e versata in autoliquidazione da parte del contribuente mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.

2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Solo per l'anno 2014, la rata di acconto è versata entro il 16 ottobre con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.

3. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde

un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Non si procede al versamento del tributo qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Art. 12. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 5,00 euro per anno d'imposta.

Art. 13 Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 14 Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni di cui ai punti 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 15 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 12.

Art. 16 Interessi

1. La misura annua degli interessi è determinata nel tasso maggiorato di 0,5; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 17 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il sottoscritto, Responsabile dell'Area esprime parere "**FAVOREVOLE**" in ordine alla *regolarità tecnica* della proposta in oggetto e, per quanto di competenza, si trasmette al Responsabile dell'Area Finanziaria in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

IL/LA RESPONSABILE DELL'AREA
f.to CULASSO ADRIANO

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il sottoscritto, Responsabile dell'Area esprime parere "**FAVOREVOLE**" in ordine alla *regolarità contabile* della proposta in oggetto, dato atto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

IL/LA RESPONSABILE
f.to CULASSO ADRIANO

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
(art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
art. 13 del testo unico Regolamento sull'autonomia organizzativa)

SI ATTESTA

La conformità giuridico amministrativa del presente atto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CULASSO ADRIANO

IL PRESIDENTE
f.to EPIS ERMENEGILDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CULASSO ADRIANO

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 08-09-2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 08-09-2014 al 23-09-2014.

Addì, 08-09-2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to CULASSO ADRIANO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267)

Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo, viene trasmesso l'elenco ai Capigruppo Consiliari.

Addì, 08-09-2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to CULASSO ADRIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio di questo comune.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CULASSO ADRIANO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Addì, 08-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CULASSO ADRIANO